


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.07.2020 N.
4226**

**Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - As-
semblea legislativa della Liguria - Indizione dei comizi elettorali (art. 1 comma
1 - Legge Regionale 21 luglio 2020, n. 18) pag. 2**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.07.2020 N.
4227**

**Determinazione dei seggi del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della
Liguria e assegnazione alle singole circoscrizioni (art. 1 comma 2 - Legge Regio-
nale 21 luglio 2020, n. 18) pag. 4**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.07.2020 N. 4226**Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria - Indizione dei comizi elettorali (art. 1 comma 1 - Legge Regionale 21 luglio 2020, n. 18)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti

- l'articolo 122, comma 1, della Costituzione;
- l'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 *“Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione”* e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legge 20 aprile 2020, n. 26 *“Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”* convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 giugno 2020, n. 59 il quale prevede:
 - all'art. 1, comma 1, lett. d), che, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 165/2004 *“gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi”*;
 - all'art. 1bis, comma 1, che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nelle giornate di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15;
 - all'art. 1bis, comma 3, che per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 (elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali e organi elettivi delle regioni) resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali che si applica, altresì, al referendum;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020 con il quale sono state indette le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 che ha indetto il referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante *“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”* per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020;
- l'articolo 37, comma 1, lettera h) della legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1 e ss.mm. e ii., (recante lo *“Statuto della Regione Liguria”*) relativo ai poteri del Presidente e che nello specifico stabilisce che lo stesso *“...indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge”*;
- l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2020, n. 18, *“Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria”*, il quale prevede che il Presidente della Giunta regionale adotti, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, il decreto di indizione delle elezioni;

Acquisita in data 22 luglio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. n. 18/2020, l'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Genova, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della Regione;

DECRETA

1. Sono indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per i giorni di **domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020;**
2. Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di **domenica dalle ore 7 alle ore 23** e nella giornata di **lunedì dalle ore 7 alle ore 15;**
3. Il presente decreto sarà comunicato al Ministro dell'Interno, ai Prefetti di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, al Presidente della Corte d'Appello di Genova, ai Presidenti dei Tribunali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e ai Sindaci della Regione, per gli adempimenti di competenza;
4. I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia del presente decreto agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Giovanni Toti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.07.2020 N. 4227

Determinazione dei seggi del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria e assegnazione alle singole circoscrizioni (art. 1 comma 2 - Legge Regionale 21 luglio 2020, n. 18)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**VISTO**

- il proprio decreto, adottato in data odierna, con il quale sono state indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria per domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020;

VISTI:

- gli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “*Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*” e ss. mm. e ii.;
- l’art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 “*Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario*” e ss. mm. e ii.;
- la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “*Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni*”;
- l’art. 15, comma 2, della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 della Regione Liguria “*Statuto della Regione Liguria*”, e ss. mm. e ii., sulla base del quale l’Assemblea Legislativa è composta da non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta;
- l’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2020, n. 18, “*Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria*”, secondo il quale quattro quinti dei consiglieri regionali, pari a ventiquattro seggi, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nella l. 108/1968 e ss. mm. e ii.;
- l’art. 3, comma 2, della l.r. 18/2020, secondo il quale il restante quinto dei Consiglieri, pari a sei seggi, è attribuito secondo le modalità indicate dall’art. 8, comma 3, della legge stessa;

DATO ATTO dunque che il Consiglio regionale della Regione Liguria è composto da 30 (trenta) membri;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 2, della l.r. 18/2020, attribuisce al Presidente della Giunta regionale l’adozione del decreto di determinazione dei seggi del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni;

PRESO ATTO che la l. 108/1968 stabilisce all’art. 1, comma 4, che il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province e all’art. 2, comma 2, che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i ventiquattro seggi, assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

CONSIDERATO che, in base all’art. 2, comma 4, della l. 108/1968 la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale della stessa, riportati nel D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale

vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo l'ultimo censimento generale del 9 ottobre 2011;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

- Ai sensi dello Statuto e della l.r. 18/2020, il Consiglio regionale della Regione Liguria è composto da 30 (trenta) membri;
- Quattro quinti dei consiglieri regionali, pari a ventiquattro seggi, sono assegnati alle singole circoscrizioni provinciali in proporzione alla popolazione, secondo la tabella di seguito riportata:

TABELLA DI RIPARTIZIONE DI VENTIQUATTRO SEGGI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DELLA LIGURIA

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO DEL 9 ottobre 2011	QUOZIENTE: 65.445		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Genova	855.834	13	5.049	13
Imperia	214.502	3	18.167	3
La Spezia	219.330	3	22.995*	4
Savona	281.028	4	19.248	4
Totale	1.570.694	23	42.464	24

**È contraddistinto da un asterisco il resto più alto in corrispondenza del quale è stato assegnato un seggio.*

- Il presente decreto sarà comunicato al Ministro dell'Interno, ai Prefetti di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, al Presidente della Corte d'Appello di Genova, ai Presidenti dei Tribunali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e ai Sindaci della Regione per gli adempimenti di competenza;
- Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Giovanni Toti